

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 241 del 27/12/2013

Num. Reg. Proposta: PPG/2013/251 del 23/12/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 27/12/2013

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Richiamati:

- l'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 i quali dispongono rispettivamente quanto segue:

"1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti";

- il decreto n. 121 del 25 giugno 2013 con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in applicazione del predetto art. 9, comma 1, della l.r. n. 21/2012 ha dichiarato estinta la Comunità montana del Frignano prevedendo altresì che, entro il termine previsto dal citato art.9 "[...]i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzone inclusi nell'ambito territoriale ottimale del Frignano dovranno costituire una nuova Unione; il Comune di Montese incluso nell'ambito territoriale ottimale Terre di Castelli dovrà aderire all'Unione Terre di Castelli".

Considerato:

- che, prima ancora che fossero stati assunti atti in attuazione del decreto n. 121/2013, ossia prima che il Comune

di Montese aderisse all'Unione Terre di Castelli e che i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzone provvedessero alla costituzione della relativa Unione, è entrata in vigore la legge regionale n. 9 del 2013;

- che l'articolo 32, comma 3, della suddetta legge regionale interviene sulle procedure di estinzione delle comunità montane prevedendo, in particolare, che: "Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, [...] l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5". Tale termine del 30 settembre 2013 è stato successivamente fissato al 20 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2013;
- che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 32, comma 3, della l.r. n. 9 del 2013, il successivo comma 4 del medesimo articolo, nel testo vigente prima della modifica di cui alla legge regionale n. 23 del 2013, aveva espressamente previsto che, "il Presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione della Comunità montana avrà effetto dall'1 gennaio 2014".
- che l'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 4, è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 23 del 2013, il quale ha sostituito le parole "dall'1 gennaio 2014" con le parole "dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante". Tale modifica normativa non è applicabile nel caso di specie in quanto essa è riferibile esclusivamente ai casi in cui il decreto di estinzione della Comunità montana sia stato pubblicato sul BURERT dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 2013 (22 novembre 2013), mentre il decreto n. 220 del 20 novembre 2013 che estingue la Comunità montana del Frignano e regola la procedura successoria è stato pubblicato sul BURERT in data 20 novembre 2013;

- che, allo scadere del termine inizialmente fissato al 30 settembre 2013 dall'art. 32, comma 3, della l.r. n. 9 del 2013 (in seguito fissato al 20 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 23 del 2013), dieci degli undici Comuni aderenti alla Comunità montana, ossia i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzone, inclusi nell'ambito territoriale ottimale del Frignano, hanno approvato lo statuto dell'Unione di Comuni montani denominata "Unione dei Comuni del Frignano". In particolare hanno approvato lo Statuto i seguenti Comuni:
 - 1) il Comune Fanano - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2013;
 - 2) il Comune di Fiumalbo - Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2013;
 - 3) il Comune di Lama Mocogno - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2013;
 - 4) il Comune di Montecreto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/09/2013;
 - 5) il Comune di Pavullo nel Frignano - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2013;
 - 6) il Comune di Pievepelago - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2013;
 - 7) il Comune di Polinago - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2013;
 - 8) il Comune di Riolunato - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2013;
 - 9) il Comune di Serramazzone - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2013;
 - 10) il Comune di Sestola - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2013;
- che, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della l.r. n. 9/2013, poiché almeno la metà dei Comuni della Comunità montana ha approvato lo statuto dell'Unione di comuni montani, si producono gli effetti giuridici equivalenti a quelli dell'articolo 9 della l.r. 21/2012, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della l.r. n. 9/2013;
- che tale Statuto, successivamente pubblicato all'Albo pretorio dei medesimi Comuni per un periodo di trenta giorni consecutivi come risulta dalle attestazioni pervenute da-

gli Enti interessati, è entrato in vigore il giorno 18/11/2013 poiché il trentesimo giorno di affissione dello stesso all'Albo Pretorio da parte del Comune che ha dato inizio per ultimo alla procedura di pubblicazione è il 17/11/2013;

- che in data 19/11/2013 i Sindaci dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Frignano;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. n. 9/2013, è stato adottato, in sostituzione del precedente decreto n. 121/2013, il decreto n. 220 del 20 novembre 2013 che ha dichiarato l'estinzione della Comunità montana del Frignano ed il subentro alla stessa dell'"Unione dei Comuni del Frignano", con effetti a far data dal 1° gennaio 2014, provvedendo contestualmente a regolare la procedura successoria;
- che tale decreto ha indicato, altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. n. 9 del 2013, i tempi per gli adempimenti necessari nonché i criteri per la liquidazione della quota spettante al Comune di Montese;

Visti altresì:

- gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 che, per effetto del rinvio operato dall'art. 32, comma 4, della l.r. 9/2013, sono applicabili, in quanto compatibili, alla procedura successoria *de qua* tra cui in particolare:
 - l'art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
 - l'art. 11, comma 2, il quale, nell'individuare i contenuti del piano, prevede, fra l'altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale "il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria";

- l'art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;
- l'art. 12 il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'art. 9:
 - a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
 - b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;
 - c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.
- l'art. 9, comma 3, richiamato dall'anzidetta disposizione, il quale stabilisce che "l'insediamento degli organi delle nuove Unioni [...] deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012"; tale comma detta, altresì, la disciplina applicabile in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano;
- l'art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale;

- l'art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell'estinzione nei confronti dell'Unione subentrante e, ove previsto, dei Comuni, stabilendo che questi succedono nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo, con applicazione delle regole della solidarietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati.
- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale "il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana [...]" nonché il successivo comma 2 ai sensi del quale "Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti";
- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale "L'Unione di comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani";
- l'art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'[articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;

- l'art. 18, comma 1, il quale dispone che "Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro"; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- l'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che "la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [.....]";
- l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 ai sensi del quale: "Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni";

Visto altresì

- l'art. 13, comma 3, il quale prevede che il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.

Richiamato il proprio decreto n. 220 del 2013 ed in particolare:

- l'art. 2 il quale prevede che l'Unione dei comuni montani denominata "Unione dei Comuni del Frignano" continua ad

esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana, ivi incluso il Comune di Montese, ed è destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni; allo stesso modo, tale Unione esercita le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani di tutti i Comuni della preesistente Comunità montana.

- l'art. 3 il quale prevede che:

"1) Entro venti giorni dall'adozione del presente decreto il Presidente della Comunità montana predispose un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 della legge regionale n. 21/2012.

2) La proposta di piano successorio:

- a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;
- b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
- c) dispone il subentro dell'"Unione dei Comuni del Frignano" alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea; l'Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziati, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;

- d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
 - e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare e quali tra essi siano a carico degli enti subentranti.
- 3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
- a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
 - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
 - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumenta-

li acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Essa è trasmessa, altresì, all'"Unione dei Comuni del Frignano" che delibera in merito alla sua approvazione nel corso della seduta di convalida dei consiglieri nonché al Comune di Montese che delibera, per quanto di competenza, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa. Decorsi inutilmente tali termini, si applica l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

5) Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

- a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
- b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.

6) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni".

- l'art. 4, comma 1, il quale prevede che nel rispetto dei criteri per l'assegnazione del personale definiti ai sensi del predetto art. 18, comma 3, la Comunità montana:
 - a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e de-

terminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990.
- l'art. 4, comma 3, il quale prevede che il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
 - l'art. 4, comma 5, il quale prevede che il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo gennaio 2014 contestualmente alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c., nonché che gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

Visto:

- il protocollo d'intesa per la definizione delle problematiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla l.r. n. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da ANCI, UPI, UNCEM, Legatonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 14 del 26 novembre 2013, il Consiglio della Comunità montana del Frignano ha preso atto della proposta del piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione dei Comuni del Frignano predisposto dal Presidente della Comunità montana ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2012, come risultante dal documento allegato A all'atto deliberativo citato (trasmessa alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 9722 del 27 novembre 2013);
- con deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2013, l'Unione dei Comuni del Frignano ha approvato la proposta del piano per

la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione dei Comuni del Frignano, predisposto dal Presidente della Comunità montana del Frignano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2012;

- con deliberazione n. 58 del 28 novembre 2013, il consiglio comunale del Comune di Montese ha preso atto del piano per la successione dei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione dei Comuni del Frignano redatto ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 21 del 2012;

Preso atto altresì che:

- il piano successorio non ha effettuato alcun riparto del patrimonio in quanto l'Unione dei Comuni del Frignano subentra integralmente alla Comunità Montana del Frignano con esclusione del Comune di Montese il quale, all'atto della sua inclusione nel territorio della Comunità Montana medesima, non aveva conferito nella stessa alcun bene patrimoniale;

Acquisiti:

- la proposta di piano successorio e i suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Frignano n. 14 del 26 novembre 2013 di presa d'atto della proposta di piano successorio predisposto dal Presidente della medesima Comunità Montana ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2012, come risultante dal documento allegato A all'atto deliberativo citato;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Frignano n. 6 del 19 dicembre 2013, di approvazione della proposta del piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione dei Comuni del Frignano, predisposto dal Presidente della Comunità montana del Frignano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2012;
- la delibera del Consiglio comunale del Comune di Montese n. 58 del 28 novembre 2013 che ha preso atto della proposta del piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità Montana del Frignano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2012;

Valutata la coerenza della proposta di piano successorio in relazione al processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità Montana del Frignano agli enti che le succedono;

Considerato quindi necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. n. 21 del 2012, conferendo efficacia alla proposta di piano successorio;

Ritenuto necessario, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 220/2013, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, dare efficacia all'allegato piano successorio, dal giorno 1° gennaio 2014;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione del piano successorio

Il piano successorio della Comunità Montana del Frignano di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato e produce effetti dal 1° gennaio 2014, conformemente a quanto previsto nel decreto di estinzione della predetta Comunità montana n. 220 del 20 novembre 2013 in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 25 giugno 2013.

Art.2

Assegnazione di risorse

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana del Frignano costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art.3

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani



COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini, 15 - Tel. 0536/327511 - Fax 0536/23455
E-mail: info@cmfrignano.mo.it

PIANO PER LA SUCCESSIONE

NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI DELLA
SOPPRESSA COMUNITA' MONTANA DEL
FRIGNANO E PER IL SUBENTRO DELL'UNIONE
DEI COMUNI DEL FRIGNANO

AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. EMILIA-
ROMAGNA N. 21 DEL 21/12/2012

Allegato alla deliberazione di Consiglio
n. 14 del 26/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Giovanelli Giampaolo

PREMESSA

La presente proposta di piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione dei Comuni del Frignano, predisposta dal Presidente della Comunità Montana ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220/2013, comprende le seguenti tavole di ricognizione, relative alla consistenza patrimoniale, al personale in servizio ed ai rapporti giuridici pendenti:

- Tabella A - Beni immobili e beni mobili;
- Tabella A1 - Conto patrimoniale;
- Tabella B - Partecipazioni societarie;
- Tabella C - Mutui e prestiti;
- Tabella D - Contenzioso in essere al 20/11/2013
- Tabella E - Ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti;
- Tabella F - Personale dipendente in servizio al 20/11/2013;
- Tabella G - Funzioni e servizi gestiti in forma associata per conto dei Comuni.

TABELLA A) - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

FABBRICATI

FABBRICATO	DESTINAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPP.	SUB
SEDE COMUNITA' MONTANA	SERVIZI PUBBLICI	PAVULLO NEL FRIGNANO	67	69	
GARAGE COMUNITA' MONTANA	PARCHEGGI COPERTI	PAVULLO NEL FRIGNANO	67	71	1
NUOVO CANILE	SERVIZI PUBBLICI	PAVULLO NEL FRIGNANO	120	259	2
VECCHIO CANILE	VUOTO	PAVULLO NEL FRIGNANO	120	110	0

TERRENI

TERRENO	DESTINAZIONE PREVALENTE	COMUNE	FOGLIO	MAPP.	HA
DEMANIO FORESTALE	BOSCO AD ALTO FUSTO	SESTOLA - LOC. MONTE ARDICELLO	44	68	1
DEMANIO FORESTALE	BOSCO AD ALTO FUSTO	SESTOLA - LOC. MONTE ARDICELLO	44	74	0
LOTTO PER CASERMA VV.FF	CASERMA VV.FF	PAVULLO - LOC. LA GALEOTTA	85	209	0
LOTTO PER CASERMA VV.FF	CASERMA VV.FF	PAVULLO - LOC. LA GALEOTTA	85	210	0
LOTTO PER CASERMA VV.FF	CASERMA VV.FF	PAVULLO - LOC. LA GALEOTTA	85	211	0
LOTTO PER CASERMA VV.FF	CASERMA VV.FF	PAVULLO - LOC. LA GALEOTTA	85	187	0
LOTTO PER CASERMA VV.FF	CASERMA VV.FF	PAVULLO - LOC. LA GALEOTTA	85	212	0
CORTILE SEDE COM.MONTANA	CORTILE SEDE COM.MONTANA	PAVULLO	67	70	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	261	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	109	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	110	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	77	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	249	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	112	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	250	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	70	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	154	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	179	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	114	0
TER. CANILE INTERCOMUNALE	TER. CANILE INTERCOMUNALE	PAVULLO - LOC. CORLA	120	176	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	POLINAGO	54	139	1
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	POLINAGO	54	141	2
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	POLINAGO	54	146	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	POLINAGO	54	149	4
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	POLINAGO	54	145	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	LAMA MOCOGNO	17	8	3
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	LAMA MOCOGNO	17	28	4
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	LAMA MOCOGNO	17	34	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	LAMA MOCOGNO	17	57	2
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	LAMA MOCOGNO	17	66	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PAVULLO NEL FRIGNANO	78	1	11
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PAVULLO NEL FRIGNANO	78	8	0
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PAVULLO NEL FRIGNANO	78	83	2
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PAVULLO NEL FRIGNANO	78	90	1
TERRENO PONTERCOLE	AREA TURISTICO RICETTIVA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PAVULLO NEL FRIGNANO	78	91	1

AUTOMEZZI

TARGA	EDIFICIO
ALFA ROMEO 158	AREA ESTERNA
FIAT PANDA	AREA ESTERNA
SUZUKI NEW JIMMY	AREA ESTERNA
FIAT PANDA	AREA ESTERNA
FIAT PANDA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
FIAT PANDA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
FIAT PANDA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
SKODA OCTAVIA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
SKODA OCTAVIA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
FIAT PANDA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
SKODA OCTAVIA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
SKODA OCTAVIA 4X4	PRESIDIO DI PAVULLO
PEUGEOT EXPERT	PRESIDIO DI PAVULLO
FIAT STILO	PRESIDIO DI PAVULLO
PEUGEOT EXPERT	PRESIDIO DI PAVULLO

A1) -CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

ATTIVO

	Consistenza iniziale	Variazioni da esercizio finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		++	--	++	--	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni immateriali						
Costi pluriennali capitalizzati	13.975,68	537.633,21		258,84	116.493,18	435.374,55
TOTALE	13.975,68	537.633,21	0,00	258,84	116.493,18	435.374,55
Immobilizzazioni materiali						
Beni demaniali	0,00					
Terreni indisponibili	178.316,85	99.025,49		1.875,94	2.217,67	277.000,61
Terreni disponibili	0,00					
Fabbricati indisponibili	1.434.201,85	75.227,16		77.735,26	86.412,47	1.500.751,80
Fabbricati disponibili	0,00					
Macchine/attrezzature/impianti	6.188,27	15.012,87		33.524,18	9.256,48	45.448,84
Attrezzature e sistemi informatici	20.068,02	13.076,47		39.657,71	17.546,73	55.255,47
Automezzi e motomezzi	142.678,30				53.715,76	88.962,54
Mobili e macchine uffici	42.867,84	20.816,31		47.316,92	21.433,43	89.567,64
Mobili e oggetti da arredo	9.471,33					9.471,33
Universalità beni indisponibili	0,00					
Universalità beni disponibili	0,00					
Diritti reali su beni terzi	0,00					
Immobilizzazioni in corso	74.467,80				74.467,80	
TOTALE	1.908.240,26	223.158,30	0,00	200.110,01	265.050,34	2.066.458,23
Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese	618.685,40			3.868,77		622.554,17
Crediti verso:	0,00					
a) Imprese controllate	0,00					
b) Imprese collegate	0,00					
c) Altre imprese	0,00					
Titoli	0,00					
Crediti di dubbia esigibilità	61.702,75		25.550,83			36.151,92
Crediti per depositi cauzionali	0,00					0,00
TOTALE	680.388,15	0,00	25.550,83	3.868,77	0,00	658.705,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.602.604,09	760.791,31	25.550,83	204.237,62	381.543,82	3.160.538,67

B) ATTIVO CIRCOLANTE						
Rimanenze						
Crediti verso:						
Contribuenti						
Enti settore pubblico allargato						
a) Stato - correnti	0,00	11.707,04	11.190,75			516,29
- capitale	0,00					0,00
b) Regioni - correnti	66.759,51	665.623,44	622.777,00			109.605,95
- capitale	2.832.300,01	553.205,81	299.567,20			3.085.938,62
c) Altri - correnti	846.381,86	1.923.879,42	1.024.033,42			1.746.227,86
- capitale	1.146.496,87	51.454,87	527.503,66			670.448,98
Debitori diversi						
a) Utenti servizio pubblico	134.003,69	520.734,26	361.500,24			293.237,71
b) Utenti beni patrimoniali	8.988,11	34.405,32	30.138,65			13.254,78
c) Altri - correnti	41.257,45	142.453,63	73.922,33	25.550,83		135.339,58
- capitale						
d) Da alienazioni patrimoniali						
e) Per somme conto terzi	10.647,89	673.000,00	665.443,23			18.204,66
Crediti per IVA	18.972,33			5.375,11	1.644,42	22.703,02
Crediti per depositi						
a) Banche						
Depositi bancari e postali						
b) Cassa DD.PP.	79.935,85		29.935,85			50.000,00
TOTALE	5.185.743,57	4.576.463,79	3.646.012,33	30.925,94	1.644,42	6.145.476,55
Attività finanziarie						
Titoli						
Disponibilità liquide						
Fondo cassa	1.482.750,40	2.760.004,25	3.672.394,75			570.359,90
TOTALE	1.482.750,40	2.760.004,25	3.672.394,75	0,00		570.359,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.668.493,97	7.336.468,04	7.318.407,08	30.925,94	1.644,42	6.716.836,45
C) RATEI E RISCONTI						
Ratei attivi						
Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	9.271.098,06	8.097.233,55	7.343.987,91	235.163,56	383.187,94	9.876.376,32
CONTI D'ORDINE						
Opere da realizzare	5.544.762,33	619.072,92	1.449.427,50			4.714.407,75
Beni conferiti in aziende speciali						
Beni di terzi						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.544.762,33	619.072,92	1.449.427,50		0,00	4.714.407,75

PASSIVO

	Variazioni da esercizio finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			--	++	--
A) PATRIMONIO NETTO:					
Netto patrimoniale	1.844.839,56			36.907,12	1.881.746,68
Netto da beni demaniali					
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.844.839,56	0,00	0,00	36.907,12	1.881.746,68
B) CONFERIMENTI:					
Da trasferimenti in conto capitale	1.016.643,21	760.791,51			1.531.706,30
Da trasferimenti da altri Enti	5.366.360,04	604.660,68	1.271.025,21		4.699.995,51
Da concessioni di edificare				0,00	
TOTALE CONFERIMENTI	6.383.003,25	1.365.452,19	1.271.025,21	0,00	6.231.701,81
C) DEBITI:					
DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Per finanziamenti a breve termine					
Per mutui e prestiti	74.417,30		13.949,91		60.467,39
Per prestiti obbligazionari					
Per debiti pluriennali					
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	909.553,71	3.254.302,52	2.525.537,46		1.638.318,77
DEBITI PER I.V.A.					
DEBITI PER ANTICIP. CASSA					
D. PER SOMME ANTIC. TERZI	59.284,24	673.000,00	668.143,57		64.140,67
DEBITI VERSO:					
Imprese collegate					
Imprese controllate					
Altre					
ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI	1.043.255,25	3.927.302,52	3.207.630,94	0,00	1.762.926,83
D) RATE E RISCONTI:					
Ratei passivi					
Risconti passivi					
TOTALE RATE E RISCONTI	0,00			0,00	0,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	9.271.098,06	5.292.754,71	4.478.656,16	36.907,12	9.875.575,32
CONTI D'ORDINE					
Impegni/opere da realizz./trasfer.	5.544.762,33	619.072,92	1.449.427,50		4.714.407,75
Beni conferiti in aziende speciali					
Beni di terzi					
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.544.762,33	619.072,92	1.449.427,50	0,00	4.714.407,75

TABELLA B - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

	VALUTAZIONE AL 31/12/2012	AZIONI	AZIONI TOTALI	%	PATRIMONIO NETTO	VALORE AZIONE
H.S.T.-MO S.p.A.	480.498,35	133.659	100.000.000	0,1340	359.495.692,00	3,59
HERA S.p.A.	23.779,91	21.697				1,224
LEPIDA S.p.A.	1.000,00	1				1.000,00

RAGIONE SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	ONERE A CARICO BILANCIO	
AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l.	13,51	0,00	E' stato avviato il procedimento di messa in liquidazione della Società
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA CENTRALE	0,01	10.070,94 (da corrispondere annualmente)	
CONSORZIO DI PROMO-COMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE "VALLI DEL CIMONE"	8,477	5.000,00 (da corrispondere annualmente)	
G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO S.C.R.L.	2,05	0,00	
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE		516,00 (da corrispondere annualmente)	
ASSOCIAZIONE "UNIONE APPENNINO E VERDE"		3.800,00 (da corrispondere annualmente)	

TABELLA C) – MUTUI E PRESTITI

OGGETTO DEL MUTUO	ISTITUTO CREDITIZIO	IMPORTO MUTUO	ANNO CONCESSIONE	ANNO SCADENZA	TASSO DI INTERESSE	CAPITALE RESIDUO DA RESTITUIRE	IMPORTO RATA (SEM.)	NOTE
Costruzione metanodotto (Polinago-Palagano) - Pos. 4241921/00	CASSA DD.PP.	€ 134.278,79	1994	2013	7,50%	€ 13.374,26	€ 6.687,13	Il mutuo si estingue il 31/12/2013
Realizzazione due impianti fotovoltaici a tetto sugli edifici del canile comprensoriale Pos. 4553127/00	CASSA DD.PP.	€ 50.000,00	2012	2026	5,663	€ 47.809,48	€ 2.495,72	

TABELLA D) – CONTENZIOSO IN ESSERE AL 20/11/2013

DESCRIZIONE	ANNOTAZIONI
Opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Modena proposto da E.N.P.A. per pagamento servizio gestione canile comprensoriale	Causa arrivata a conclusione. Trattenuta in decisione in data 03/10/2013. In attesa di emissione di sentenza da parte del Giudice.
Resistenza in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Modena nella causa civile proposta dall'Azienda Agricola "SAVORELLA" di Manni e Romani per annullamento atti Comunità Montana del Frignano comportanti decadenza da benefici economici	
Resistenza in giudizio avverso al ricorso al T.A.R. di Bologna promosso dalla Cooperative Sociali "L'Ontano" e "Aliante" per annullamento atti di gara esperita dalla Comunità Montana quale Centrale Unica di Committenza.	Le spese relative a tale causa verranno interamente rimborsate dagli Enti per conto dei quali è stato esperito il procedimento di gara.
Costituzione in giudizio avverso senza T.A.R. Emilia Romagna emessa in esito a ricorso promosso da M.B.E. s.r.l. e Minozzi Stefania per annullamento atti SUAP.	

**TABELLA E) – RICOGNIZIONE DEI LAVORI IN CORSO, DELLE OPERE E DELLE
RELATIVE VARIANTI**

Contraente	Causale	Importo lordo IVA compresa	Scadenza
Coop. Agricola Forestale Pratignana – Fanano (MO)	riduzione del rischio di incendio boschivo nel territorio della foresta demaniale di Capanna Tassoni. Comune di Fanano	€ 118.189,25	31/05/2014
CO.VE.MA S.r.l. – Castelfranco Emilia (MO)	manutenzione straordinaria di viabilità forestale, strada Casa Coppi-Rifugio Rami Secchi, ed intervento selvicolturale per la riduzione del rischio di incendio boschivo in località Casa Coppi del comune di Fiumalbo	€ 88.101,72	31/05/2014
Deltambiente Soc. Coop. Agricola - Ravenna	riduzione del rischio di incendio boschivo nel territorio dell'uso civico di Fanano. Località Lago di Pratignano, Comune di Fanano	€ 109.119,88	31/05/2014
Deltambiente Soc. Coop. Agricola - Ravenna	manutenzione straordinaria di viabilità forestale Strada forestale del Lamaccione ed intervento selvicolturale per la riduzione di incendio boschivo in località Lamaccione in comune di Riolunato	€ 44.249,35	31/05/2014
Di Iacovo Pietro & Figli S.r.l. – Rotonda (PZ)	interventi di manutenzione straordinaria "Strada dei monti" in Comune di Montecreto	€ 21.709,15	30/06/2013

TABELLA F) – PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 20/11/2013

DIPENDENTE	CAT	QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	NOTE
GIOVANELLI DOTT. GIAMPAOLO		SEGRETARIO GENERALE		Accordo di collaborazione con il Comune di Pavullo nel Frignano per l'esercizio del servizio di segreteria.
CALIZZANI RICCARDO	C2	Istruttore Tecnico U.O. Difesa del Suolo	T. IND.	Svolge le funzioni conferite dalla Regione Emilia Romagna in materia di Vincolo Idrogeologico
CASTAGNOLI CARLO	D3G	Responsabile Servizio Agricoltura – Forestazione e Ambiente	T. IND.	Svolge le funzioni conferite dalla Regione Emilia Romagna in materia di Agricoltura
FOGNANI ENZO	C5	Istruttore Tecnico Ufficio Forestazione – Ambiente	T. IND.	
GALBUCCI GIOVANNI	D3G	Responsabile Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo – LL.PP.	T. IND.	Svolge le funzioni conferite dalla Regione Emilia Romagna in materia di Vincolo Idrogeologico Coordina i seguenti servizi gestiti in forma associata con i Comuni: Protezione Civile, Servizi Catastali, Informatica, SIT e "Sismica"
GIACOMOZZI STEFANIA	C2	Istruttore Tecnico U.O. Agricoltura	T. IND.	Svolge le funzioni conferite dalla Regione Emilia Romagna in materia di Agricoltura
LOTTI MIRKA	D2	Responsabile Servizio Amministrativo – Sport – Cultura e Turismo	T. IND.	Coordina il servizio SUAP gestito in forma associata con i Comuni
LOTTI VANNI	B4	Esecutore amministrativo – Autista	T. IND.	
MANFREDINI CHRISTIAN	C3	Istruttore Tecnico U.O. Agricoltura	T. IND.	Svolge le funzioni conferite dalla Regione Emilia Romagna in materia di Agricoltura
MARMUGI CINZIA	D1	Responsabile Servizio Finanziario e AA.GG.	T. IND.	
MARTINELLI MONICA	B3	Centralinista	T. IND. P.T. 25,69 ore	
ROSSI MARIA CRISTINA	C4	Istruttore Amministrativo U.O. Cultura – Sport – Turismo	T.IND.	
RUBBIANI CRISTINA	C5	Istruttore Amministrativo U.O. Segreteria – Contratti – Appalti	T. IND.	

DIPENDENTE	CAT.	QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	NOTE
SARTI PATRIZIA	D2	Istruttore Direttivo Servizi Sociali e Socio – Sanitari	T. IND. Part time 30 ore	Coordinamento Ufficio di Piano
VENTURELLI PAOLO	D3G	Funzionario Tecnico Ufficio Forestazione - Ambiente	T. IND.	
SANTI BORTOLOTTI MARCO	D1	Istruttore Tecnico Servizio Protezione Civile	T. DET. Scadenza il 31/03/2015	Coordina il Servizio di Protezione Civile gestito in forma associata con i Comuni

GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

DIPENDENTE	CAT.	QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	NOTE
MARULLO PIERPAOLO	D3	Funzionario Comandante	T. DET. – ART. 110 D.LGS 267/2000 Scadenza il 31/12/2013 eventualmente prorogabile	
ANDREOTTI SARA	C1	Agente	T. IND.	
BALESTRI CARLO	C5	Agente	T. IND.	
BARBUTI PAOLO	C2	Agente	T. IND.	
BIGI SILVIA	D3	Funzionario	T. IND.	
BONVICINI LUISA	D1	Istruttore Direttivo	T. IND.	
CAMATTI VALTER	C4	Agente	T. IND.	
CARANI EMILIANO	C1	Agente	T. IND.	
CORSINI DOMENICO	C4	Agente	T. IND.	
COVILI ROSSANO	C1	Agente	T. IND.	
FERRARI AURELIO	C3	Agente	T. IND.	
FLORINI SAMANTHA	C2	Agente	T. IND.	
GALLI VINICIO	C3	Agente	T. IND.	
GUARDIANI MAURIZIO	C1	Agente	T. IND.	
LOLLI GIOVANNI	C1	Agente	T. IND.	
MERLINO ANTONIO	C1	Agente	T. IND.	
MIGLIORI VITTORIA	C3	Agente	T. IND.	
MONTANARI RENATO	C2	Agente	T. IND.	
MORDINI ROBERTO	C2	Agente	T. IND.	
MORINDI GIULIANO	C1	Agente	T. IND.	
NIZZI MILENA	C1	Agente	T. IND.	

DIPENDENTE	CAT.	QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	NOTE
NIZZI PIERLUIGI	C1	Agente	T. IND.	
PAGLIAI PERLA	C2	Agente	T. IND.	
PARENTI MARIO	D1	Ispettore	T. IND.	
SARGENTI MATTIA	C2	Agente	T. IND.	
SICHI FRANCESCO	C3	Agente	T. IND. (P.T. 27 ore)	
GUARRO ANTONIO	C1	Agente	T. DET. – Scadenza il 31/12/2014	
NICOLO' PAOLA	C1	Agente	T. DET. – Scadenza il 31/12/2014	
RICCI EMILJ	C1	Agente	T. DET. – Scadenza il 31/07/2015	
SCANNAVINI DENNI	C1	Agente	T. DET. – Scadenza il 08/07/2015	

TABELLA G) - FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA PER CONTO DEI COMUNI

SERVIZIO ASSOCIATO	Fanano	Fiumalbo	Lama M.	Montecreto	Montese	Pavullo	Pievepelago	Polinago	Riolunato	Serramazzone	Sestola
SUAP	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Informatica/SIT	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Protezione Civile	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Catasto	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Polizia Municipale	x	x	x			x	x	x	x	x	
Sismica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servizi Sociali	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Difensore Civico	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
O.I.V	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Canile comprensoriale	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Centrale di committenza	x		x			x	x	x	x		

Dettaglio convenzioni

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.).

Durata dal 01/01/2012 al 31/12/2016

Riparto spesa:

- 10% a carico della Comunità Montana;
- 10% suddivisa tra i Comuni convenzionati in parti uguali,
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati, sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione;
- 50% in base al numero delle pratiche evase per ciascun Comune nell'anno precedente.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.

Durata dal 05/05/2012 al 04/05/2017

Riparto spesa:

- 10% a carico della Comunità Montana;
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati in parti uguali,
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati, sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati, sulla base del numero delle particelle catastali rilevate al momento della sottoscrizione del presente documento.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Durata dal 01/01/2012 al 31/12/2016

Riparto spesa:

- 20% a carico della Comunità Montana;
- 40% suddiviso tra i Comuni sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
- 40% suddiviso tra i Comuni in proporzione alla loro estensione territoriale.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. B, DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 2° LIVELLO).

Il termine finale della convenzione, stipulata in data 21/01/2008, è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale

Gli oneri finanziari di competenza di ciascun Comune sono ripartiti tra i Comuni medesimi in misura proporzionale ai rispettivi dati di consistenza catastale. Tali dati, elaborati dall'Agenzia del Territorio sulla base del criterio previsto dall'art. 6 - comma 3 del Protocollo d'intesa tra l'ANCI e l'Agenzia del territorio, sono calcolati sulla base della seguente formula: $[(\text{numero delle unità immobiliari urbane} \times 50) + (\text{numero di abitanti} \times 40) + (\text{numero delle particelle catasto terreni} \times 10)]/100$. I dati di riferimento risultano essere i seguenti:

COMUNE	POPOLAZIONE	PARTICELLE CATASTO TERRENI	UNITÁ IMMOBILIARI URBANE	PARAMETRO DI CONSISTENZA
Fanano	3.008	18.675	7.176	6.659
Fiumalbo	1.304	5.909	4.797	3.511
Lama Mocogno	3.007	16.664	6.801	6.270
Montecreto	935	9.882	3.504	3.114
Pavullo nel Frignano	16.242	35.148	20.988	20.506
Pievepelago	2.230	9.492	5.844	4.763
Polinago	1.830	13.307	3.565	3.845
Riolunato	733	8.915	2.056	2.213
Serramazzoni	7.796	19.687	11.930	11.052
Sestola	2.637	12.727	8.090	6.373
TOTALE	39.722			68.305

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO E SERRAMAZZONI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO.

Durata dal 01/01/2013 al 31/12/2017

Riparto spesa

I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive necessarie a garantire il funzionamento del Corpo Unico sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che tengono conto:

- Della popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre dell'anno precedente,
- Del numero di Agenti previsto nel rispetto degli standard della normativa regionale,
- Dell'incidenza della movimentazione turistica sui Comuni desunta dalla normativa regionale.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/10/08 N.19.

Durata dal 22/12/2009 al 31/12/2014

Rapporti finanziari - RIMBORSO FORFETARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute dai richiedenti alla Comunità Montana, a titolo di rimborso forfetario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1804/2009, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti.

I costi di funzionamento della struttura tecnica sono di norma coperti per intero dai rimborsi forfetari di cui sopra.

Qualora, per garantire il servizio, si rilevasse una spesa superiore alle entrate dei rimborsi forfetari, il riparto di tale spesa aggiuntiva tra gli Enti convenzionati avverrà secondo il criterio del numero e della tipologia delle pratiche trattate, distinte tra autorizzazioni e depositi.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE, SANITARIA E SOCIO SANITARIA.

Durata dal 02/05/2013 al 01/05/2018 rinnovabile per un ulteriore periodo. Occorre tuttavia precisare che, nonostante la validità della convenzione decorra dalla data suddetta (corrispondente a quella della sua sottoscrizione), l'avvio operativo della gestione associata è previsto dal 01/01/2014. In attesa di tale operatività, conservano validità le precedenti convenzioni sottoscritte per la gestione associata dei servizi sociali, sia in ambito sovracomunale (convenzione relativa al coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari all'interno del nuovo ufficio di piano, sottoscritta tra la Comunità Montana e nove Comuni membri) sia a livello di zona (convenzioni sottoscritte tra la Comunità Montana e i Comuni facenti parte, rispettivamente, della zona "A" e della zona "B")

Criteri di riparto:

- 90% della spesa sulla base della popolazione al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
- 10% della spesa sulla base dello standard di servizio assicurato presso ciascun Comune aderente alla convenzione

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, POLINAGO, RIOLUNATO E SERRAMAZZONI, PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE E DELLA COMUNITA' MONTANA STESSA AL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Durata dal 10/10/2010 al 31/12/2014

Criteri di riparto

- 10% a carico della Comunità Montana;
- 90% suddiviso tra i Comuni sulla base della popolazione al 30/09 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione, come indicato nel sottostante prospetto:

CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI E LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150

Durata dal 15/07/2011 al 31/12/2013 prorogabile per un triennio.

Criteri di riparto:

Ai componenti esterni dell'OIV viene corrisposto un compenso annuo, omnicomprensivo, esclusi i rimborsi spese, determinato con provvedimento della Giunta della Comunità Montana del Frignano, senza maggiori oneri secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009.

I criteri per la ripartizione della spesa terranno conto del numero di dipendenti di ogni Ente e il numero dei Dirigenti/Posizioni Organizzative soggette a valutazione.

Attualmente la somma ripartita è di € 21.700,00 annui omnicomprensivi.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE COMPRESORIALE UBICATO IN LOC. "CORLA" DI PAVULLO N/F.

Durata dal 01/04/2011 al 31/03/2016

Criteri di riparto:

- 30% in base alla popolazione dei singoli Comuni;
- 30% in base al territorio dei Comuni medesimi;
- 5% a carico dei Comuni di Pavullo n/F., Lama Mocogno, Montecreto, Riolutato, Fiumalbo, Polinago, Serramazzone e Pievepelago quale contributo per canile di primo accoglimento;
- 35% in base al numero dei cani ospitati nella struttura provenienti da ciascun Comune.

CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI E LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Durata dal 01/04/2013 al 31/03/2018

Criteri di riparto:

Il riparto delle spese viene effettuato nel rispetto delle seguenti percentuali:

- 5% quale quota fissa da suddividere in parti uguali tra tutti gli Enti aderenti;
- 95% da calcolare secondo le seguenti modalità:
 - o attribuzione ad ogni singola procedura di gara espletata di un punteggio complessivo, in funzione dell'oggetto della gara, dell'importo, del tipo di procedura di gara e del criterio di aggiudicazione, determinato secondo le tabelle riportate nell'allegato A) alla convenzione;

- o somma dei punti attribuiti a tutte le gare espletate;
- o divisione della quota corrispondente al 95% della spesa complessiva per il totale dei punti attribuiti a tutte le procedure di gara espletate per la determinazione di un coefficiente di moltiplicazione;
- o determinazione della quota a carico di ciascun Ente attraverso la moltiplicazione del coefficiente precedentemente ottenuto per il numero di punti attribuito alle procedure di gara dell'ente medesimo.

Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato presso la Centrale di Committenza; nei confronti di tali Enti si procede a conseguente conguaglio.

Allegato A) alla convenzione

TABELLE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI AD OGNI SINGOLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA (ART. 10)

Appalto lavori	
Importo lavori €	punti
0/499.999	40
500.000/soglia di cui all'art. 28 D.Lgs 163/2006	80
Sopra soglia di cui all'art. 28 D.Lgs 163/2006	100

Appalto servizi e forniture	
Importo servizio/fornitura €	punti
0/ soglia di cui all'art. 28 D.Lgs 163/2006	40
Sopra soglia di cui all'art. 28 D.Lgs 163/2006	100

Appalto lavori, servizi e forniture	
Tipologia procedura di gara	punti
Cottimo fiduciario e procedura negoziata	40
Procedura aperta, procedura ristretta	100

Appalto lavori, servizi e forniture	
Criterio di aggiudicazione	punti
Prezzo più basso	60
Offerta economicamente più vantaggiosa	100

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DEI PROCESSI NORMATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/251

data 24/12/2013

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli